

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 135

23 maggio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 GENNAIO 2000, N. 1 "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

Oggetto assembleare n. 2728

Relazione

Premessa

I nidi e i servizi per la prima infanzia dell'Emilia-Romagna rappresentano una ricchezza per l'intera società regionale.

E' proprio da questa consapevolezza, e dall'esigenza di far corrispondere le norme alla realtà che essa ha contribuito a creare, che nasce l'esigenza di aggiornare la legge regionale 1 del 2000.

Dal 2000 (e anche dal 2004, data della precedente, organica revisione della materia) sono cambiate le condizioni sociali ed economiche dell'intero Paese e della Regione, si è sviluppata una sempre maggiore richiesta di deburocratizzazione e semplificazione delle procedure e sono state emanate norme regionali e statali, in materia di assetto istituzionale e del territorio, nonché generali sull'infanzia e l'adolescenza, delle quali occorre tener conto.

Questo progetto di legge è volto ad aggiornare le norme della legge e, in prospettiva, quelle delle direttive attuative, a queste nuove condizioni ed esigenze, nell'ottica della semplificazione sia a livello normativo che a livello amministrativo.

I nidi d'infanzia sono i servizi educativi più complessi e quelli più richiesti dalle famiglie, ma sul nostro territorio si sono sviluppati anche altri servizi, che è necessario tenere in rete con i nidi, nonché iniziative autonome delle famiglie che, se lo desiderano, devono potere interagire con il sistema integrato dei servizi educativi.

I servizi domiciliari, che nella legge regionale n. 1 erano considerati sperimentali, sono oggi una realtà diffusa e consolidata, che è opportuno far transitare tra i servizi "ordinari".

Rimane comunque un'esigenza da soddisfare consentire sperimentazioni innovative, nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta e della massima flessibilità.

L'esigenza di semplificazione amministrativa e i recenti orientamenti legislativi anche statali, inducono a semplificare il sistema e a riallocare alcune funzioni al livello distrettuale: la Commissione tecnica provinciale, che aveva funzioni consultive di secondo livello, assume un configurazione distrettuale e funzioni istruttorie dirette.

Inoltre, in tutto il testo del progetto di legge, in attuazione dello Statuto regionale, si modifica la dicitura "Consiglio regionale" in "Assemblea legislativa regionale".

Illustrazione degli articoli

Il presente progetto di legge è composto da 29 articoli, dei quali si riporta, di seguito, la sintesi del contenuto.

Articoli 1, 8, 25

Si propone un semplice aggiornamento del riferimento normativo del testo vigente della legge n. 1, in attuazione dello Statuto regionale, modificando la dicitura "Consiglio regionale" in "Assemblea legislativa regionale".

Articolo 2

L'articolo modifica l'articolo 2, e prevede l'eliminazione di indicazioni di eccessivo dettaglio, che troveranno nella direttiva attuativa la loro sede più propria.

Articolo 3

L'articolo prevede la sostituzione dell'articolo 3.

I servizi domiciliari, cioè quelli che si svolgono presso la casa dell'educatrice o delle famiglie, nel 2000 erano proposti dalla legge come sperimentali, per la loro diversità con il nido e con gli stessi servizi integrativi, che pure ricevevano nella legge n. 1 la loro prima legittimazione normativa.

In seguito alla "sperimentazione" di questi anni, è ora possibile fare un bilancio e attrarre i servizi che nel frattempo si sono diffusi sul territorio nell'ambito dei servizi "ordinari", lasciando aperta la possibilità di sperimentazione, senza definirne per legge tipologia e requisiti, demandando la descrizione analitica alla relativa direttiva regionale di applicazione.

Articolo 4

Questo articolo sostituisce l'articolo 4.

Conseguentemente alla scelta di attrarre i servizi domiciliari tra quelli ordinari e per consentire a quelli sperimentali di giovare del raccordo con il territorio, nell'ottica di una "comunità educante", il sistema è integrato con queste ulteriori tipologie di servizi.

Articoli 5 e 6

In questi articoli, di modifica degli articoli 6 e 7 del testo vigente della legge n. 1, si ribadisce il principio di non discriminazione negli accessi ai servizi pubblici o a finanziamento pubblico, anche attraverso il riferimento alla Legge 28 luglio 2008, n. 14.

I nidi aziendali ed interaziendali, originariamente individuati attraverso la citazione della legge dello stato che li finanziava, oggi sono una realtà del tutto indipendente dai finanziamenti, e che dunque è possibile individuare direttamente.

Articolo 7

In questo articolo, di modifica dell'articolo 9, si aggiorna, in conformità con il nuovo testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la procedura per l'attivazione di servizi ricreativi, sostituendo la denuncia di inizio attività con la segnalazione certificata.

Articolo 8

In un'ottica di semplificazione viene eliminata, all'articolo 10, l'approvazione dei programmi provinciali da parte della Regione.

Articolo 9

In seguito alla soppressione della Commissione tecnica provinciale (articolo 18), è soppressa, all'articolo 11, la corrispondente funzione della Provincia.

Articolo 10

Si dà rilievo di legge, all'articolo 12 della legge n. 1, al coin-

volgimento dei coordinatori pedagogici nella formazione del personale e nella qualificazione dei servizi.

Articolo 11

Si specifica, all'articolo 13, che l'obbligo di vigilanza igienico sanitaria delle AUSL sussiste anche nei confronti dei servizi ricreativi, più chiaramente che nella formulazione vigente della norma.

Articoli 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Il contenuto di questi articoli si sostanzia in semplici riscritture, all'interno di diversi articoli della legge n. 1 del 2000, che recepiscono le modifiche normative e quelle apportate dal progetto di legge.

Articolo 15

E' prevista una modifica all'articolo 19.

Le linee guida sono strumenti più adatti delle direttive, previste nel testo del vigente articolo 19, all'approvazione delle metodologie di valutazione dei servizi, strumenti squisitamente tecnici.

Articolo 18

In questo articolo si propone, all'articolo 23, la sostituzione della Commissione tecnica provinciale con una nuova commissione di livello distrettuale, ambito ottimale per le funzioni di programmazione territoriale.

Ne viene indicata la composizione minima, mutuata da quella delle Commissioni tecniche provinciali. Coerentemente con la scelta di fondo indicata all'inizio, le modalità di raccordo dei Comuni ai fini della nomina sono demandate a successiva direttiva.

Questo articolo contiene il principale elemento di semplificazione amministrativa volta ad unificare, in un unico organismo a livello distrettuale, compiti prima distribuiti su due livelli (comunale o sovracomunale e provinciale).

Articolo 23

Il presente articolo sostituisce l'articolo 29 della legge n. 1.

La necessità di titoli di studio omogenei per gli educatori di tutti i servizi educativi è garanzia di qualità ed è uno degli elementi che consente di parlare di sistema integrato di offerta dei servizi.

Articolo 24

La modifica al comma 3 dell'articolo 30 introduce la necessità che anche il personale addetto ai servizi generali partecipi agli incontri periodici previsti all'interno del servizio, ribadendo così l'opportunità e il necessario sostegno al lavoro di gruppo tra tutte le componenti del personale operante nei servizi.

Articolo 26

Caratteristica peculiare del "sistema" emiliano-romagnolo, il coordinatore pedagogico ha in questi anni svolto una funzione fondamentale di "perno" dei servizi dal punto di vista culturale, tecnico ed organizzativo, che è necessario valorizzare ed utilizzare per promuovere l'allargamento del sistema in un'ottica di qualità sostenibile. L'articolo in questione, modifica, nel senso sopra richiamato, l'articolo 33.

Articolo 27

Si tratta del necessario aggiornamento del testo dell'articolo 37, tramite dell'eliminazione di norme transitorie oggi superate.

Articolo 28

Si tratta delle norme transitorie rese necessarie dalla soppressione delle Commissioni tecniche provinciali.

PROGETTO DI LEGGE**Articolo 1****Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 1 del 2000**

1. Ai commi 3 e 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le parole "il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "l'Assemblea legislativa regionale".

Articolo 2**Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 1 del 2000**

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2000 è così sostituito:

“Art 2

Nidi d'infanzia

1. I nidi d'infanzia sono servizi s educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nidi hanno finalità di:

a. formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali

b. cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c. sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.

4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.”.

Articolo 3**Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale n. 1 del 2000**

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000 è così sostituito:

“Articolo 3

Altri servizi educativi

1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;

b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;

c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.

2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il

coinvolgimento del coordinatore pedagogico.

3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi.”.

Articolo 4**Sostituzione dell'articolo 4
della legge regionale n. 1 del 2000**

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Sistema integrato e offerta diffusa
di servizi educativi per la prima infanzia

1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli Enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca in materia.

3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.”.

Articolo 5**Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 1 del 2000**

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è così sostituito:

“1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità”.

b) al comma 2 bis, le parole “indicati all'articolo 70 della legge 448/2001” sono sostituite dalle parole “aziendali e interaziendali”.

Articolo 6**Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n.1 del 2000**

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2000 è così sostituito:

“Articolo 7

Integrazione dei bambini disabili
e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio

2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni e, in particolare, dell’articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all’integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.”

Articolo 7

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Servizi ricreativi

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l’autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di mancata segnalazione, il Comune competente può ordinare la sospensione dell’attività fino all’effettuazione dei necessari controlli.

4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull’idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.”

Articolo 8

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000

1. All’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “L’assemblea legislativa regionale”;

b) la lettera a) del comma 2 è così sostituita:

“a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;”

Articolo 9

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2000

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2000 è abrogata.

Articolo 10

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Alla lettera e), comma 1, dell’articolo 12, dopo la parola “attuano” sono inserite le parole “, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici,”.

Articolo 11

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del

2000, la parola “educativi” è soppressa.

Articolo 12

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. La Giunta regionale, ai fini dell’attuazione del programma di cui all’articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all’articolo 11, assegna alle Province:

a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;

b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all’articolo 34;

2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:

a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;

b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato.

3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all’atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d’uso, o in concessione dei richiedenti l’ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all’articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l’autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l’autorizzazione è revocata.

5. Nell’ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all’articolo 10, comma 3 e comma 3-bis.”

Articolo 13

Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell’implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.

Articolo 14

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “indicati all'articolo 70 delle legge 448/2001” sono sostituite da “aziendali ed interaziendali”;
- b) al comma 2, dopo le parole “Commissione tecnica” è inserita la parola “distrettuale”;
- c) al comma 3 la parola “denuncia” è sostituita dalle parole “segnalazione certificata”.

Articolo 15

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “direttive regionali in merito” sono sostituite da “linee guida approvate dalla Giunta regionale”.

Articolo 16

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata di inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).”.

Articolo 17

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000, è sostituito dal seguente:

“2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio

attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.”.

Articolo 18

Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Commissione tecnica distrettuale

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissioni tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei Comuni previste all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
 - a) amministrativa con funzioni di Presidente;
 - b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
 - c) igienico-sanitaria, su designazione dell'Azienda USL competente;
 - d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
3. Le modalità di raccordo dei Comuni ai fini della nomina della Commissione d'ambito distrettuale sono indicate nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3.”

Articolo 19

Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

Compiti della Commissione tecnica distrettuale

1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:
 - a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accREDITAMENTO di servizi pubblici;
 - b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accREDITAMENTO, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.”.

Articolo 20

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

Caratteristiche generali dell'area

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni programmano il fabbisogno e individuano le

aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3."

Articolo 21

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Integrazione tra servizi

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.”

Articolo 22

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“L'articolo 27

Criteri per la progettazione delle strutture

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.”

Articolo 23

Sostituzione dell'articolo 29 legge regionale n. 1 del 2000

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 29

Personale

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.”

Articolo 24

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la locuzione “comma 3” è sostituita dalla seguente: “comma 1, lettera b);

b) al comma 3, le parole “del personale” sono sostituite dalle parole “di tutto il personale”.

Articolo 25

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000, le parole “Il Consiglio” sono sostituite dalle parole “L'Assemblea legislativa”.

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000, è sostituito dal seguente:

“2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.”

Articolo 26

Modifiche all'art 33 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.”

Articolo 27

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1 del 2000

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 37 della legge regionale n. 1 del 2000 sono abrogati.

Articolo 28

Norme transitorie

1. Ai procedimenti attivati a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività di servizi ricreativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova segnalazione certificata di inizio attività.

2. Ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. E' fatta salva la facoltà del richiedente di presentare una nuova domanda.

3. Le Commissioni provinciali istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano validamente ad operare per i procedimenti in corso e, comunque, fino all'insediamento delle Commissioni tecniche distrettuali previste all'articolo 23, da istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).
